



**REGIONE MOLISE**  
DIREZIONE GENERALE V  
POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA  
Servizio Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**UFFICIO SANITA' ANIMALE**

Via Toscana 9, 86100 Campobasso

Tel. 0874424516 - Fax: 0874424511

e-mail: g.cianfagna@regione.molise.it

Prot. n. 9853

Campobasso, li 28 GIU. 2007

**SPETT/LE MINISTERO DELLA SANITA'  
D.G.S.A.  
R O M A**

**AL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.Re.M  
CAMPOBASSO**

**SIGG. RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI  
DELLE ZONE TERRITORIALI DELL' A.S.Re.M  
LORO SEDI**

**ALL'IST.TO ZOOPROFILATTICO SPE.LE  
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE  
TERAMO**

**AL CERVES  
BRESCIA**

**CIRCOLARE N. 3/06/2007/Vet**

**OGGETTO:** Profilassi della malattia vescicolare dei suini.

Nelle more dell'adozione del Nuovo Piano Straordinario di sorveglianza e di controllo della malattia vescicolare dei suini (M.V.S), al fine di mantenere l'accreditamento delle aziende, si

**dispone:**

Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria per la MVS, sono da considerare validi anche i controlli effettuati, nel corso del 2007, ai sensi della circolare n. 2/12/06/vet del 5 dic. 2006 e dell'art. 5 del DPGR n. 6 del 12 gennaio 2007.

Sono considerate Aziende bersaglio le seguenti tipologie di Aziende:

- Allevamenti da riproduzione;
- allevamenti da ingrasso;
- stalle di sosta.

Sono escluse dal controllo sierologico le aziende da ingrasso ad uso familiare con un numero di capi suini inferiori a 3.

Sono altresì soggetti all'attività della presente Circolare gli stabilimenti di macellazione e le ditte autorizzate per l'autotrasporto.

## **1. Verifiche da effettuare prima del campionamento**

Prima del campionamento, il veterinario ufficiale deve controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. Tale controllo è diretto alla verifica delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato in detto registro e la reale consistenza aziendale.

Va, in ogni caso, effettuata la verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza in tutte le aziende, stalle di sosta e negli stabilimenti di macellazione, ed in particolare della disinfezione dei locali di stabulazione e degli automezzi in entrata e in uscita. Gli esiti di dette verifiche e degli altri controlli previsti, andranno comunicati al Servizio veterinario regionale secondo la modulistica opportunamente predisposta dallo stesso Servizio.

### **a. Aziende da riproduzione**

Tutte le aziende da riproduzione vanno sottoposte a due controlli sierologici nell'arco di sei mesi, su un minimo di riproduttori pari a quello indicato nella tabella 1.

**Tabella 1. Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività  $\geq 5\%$  con un livello di confidenza del 95%**

Numero di suini presenti in azienda	Numero di suini da sottoporre a controllo
$\leq 26$	tutti
27 - 35	26
36 - 55	35
56 - 100	47
101 - 600	56
> 600	59

### **b. Aziende da ingrasso**

Nelle aziende che introducono animali da fuori regione, va effettuato un controllo sierologico entro i quaranta giorni dall'ingresso in stalla, su un minimo di capi pari a quello indicato nella tabella 1.

Le aziende che introducono contemporaneamente in stalla animali provenienti da un unico fornitore (pratica del tutto pieno/tutto vuoto), con qualifica sanitaria per la malattia vescicolare, o situato in regione accreditata, o da azienda regionale accreditata, non richiedono l'effettuazione del controllo sierologico.

### **c. Stalle di sosta**

Va effettuato un prelievo con cadenza mensile di un numero di campioni di feci corrispondente al numero di box di stabulazione presenti in azienda e occupati da animali. Da un prelievo all'altro non devono trascorrere più di 40 giorni, e, in ogni caso vanno controllate tutte le partite che transitano nella struttura.

Nel corso dell'anno vanno effettuate almeno due operazioni di pulizia tramite idropulitrice a pressione e disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS tra quelli elencati nell'allegato IV dell'Ordinanza Ministeriale 5 agosto 1999.

Tali operazioni vanno documentate su apposito registro e controllate dal veterinario ufficiale secondo quanto previsto dall'O.M. 5 ago 1999, art. 11.

Qualora nelle stalle di sosta non siano presenti animali e, quindi, non si possa procedere alla raccolta dei campioni, la modulistica deve essere compilata comunque. In tal caso nello spazio relativo a "N. capi presenti" e "N. campioni prelevati" si deve riportare 0 (zero).

### **d. Stabilimenti di macellazione**

Va effettuata la verifica della documentazione e della corretta tenuta dei registri di carico e scarico e di macellazione, nonché del registro disinfezioni.

### **e. Ditte autorizzate al trasporto di animali**

Va effettuata la verifica della documentazione di scorta dei trasporti effettuati e del registro disinfezioni.

## **2. SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA CLASSICA (PSC)**

Nell'ambito della presente Circolare viene eseguito un programma di sorveglianza nei confronti della peste suina classica.

L'IZSAM sottopone tutti i campioni di sangue prelevati nell'ambito del piano di controllo ad una prova sierologica per peste suina classica. Le positività agli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente al Servizio veterinario della zona ASReM richiedente, alla Regione ed al Centro di referenza per le pesti suine (CEREP) presso l'IZS di Perugia.

L'IZSAM provvederà ad inviare i campioni positivi agli esami sierologici per peste suina classica al CEREP per l'esame di conferma. In caso di sieropositività per peste suina classica confermata dal CEREP ulteriori approfondimenti diagnostici andranno concordati tra il Servizio veterinario della zona ASReM, l'IZSAM e il CEREP, al fine della conferma o dell'esclusione della presenza dell'infezione.

Le prove di conferma sierologica eseguite dal CEREP devono essere trasmesse al Ministero della Salute, alla Regione, all'IZSAM, al Servizio veterinario della zona ASReM.

Il Servizio veterinario della zona ASReM svolgerà altresì appropriata indagine epidemiologica al fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della Salute e al Servizio veterinario delle Regioni e Province autonome interessate.

In attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, il Servizio veterinario della zona ASReM applica negli allevamenti sospetti le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

## **3. MOVIMENTAZIONE SUINI**

### **a. Movimentazione all'interno della Regione**

Lo spostamento all'interno del territorio regionale è consentito solo da aziende accreditate.

### **b. Movimentazione all'esterno della Regione**

Lo spostamento di suini dalla Regione verso il territorio nazionale è consentito esclusivamente da aziende accreditate per la MVS. Sul modello 4 il Servizio veterinario deve indicare l'ultima data di controllo dell'azienda nell'attestazione sanitaria a tergo del modello n. 4 previsto dal vigente Regolamenti di Polizia Veterinaria.

Lo spostamento di suini dalla Regione verso il territorio nazionale da aziende che non siano state sottoposte all'attività di sorveglianza e controllo prevista, è consentito solo a condizione che tutti gli animali oggetto di spostamento siano testati sierologicamente.

## **4. MODULISTICA E FLUSSI INFORMATIVI**

I campioni prelevati durante l'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente Circolare, vanno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale accompagnati dalla scheda di accompagnamento campioni preventivamente stampata dal sito di gestione informatizzata dell'anagrafe suina (vedi allegato).

La scheda riporta la situazione anagrafica, comprensiva delle coordinate geografiche, ed il censimento dell'azienda da campionare così come registrata in Banca Dati Nazionale.

Al momento del prelievo, il Servizio Veterinario, oltre a completare le informazioni relative al motivo del prelievo stesso, dovrà inserire, se mancanti, le coordinate geografiche dell'azienda, aggiornare l'orientamento produttivo della struttura se diverso da quello presente sulla scheda e indicare il numero di riproduttori e dei capi effettivamente presenti in allevamento al momento del prelievo.

**Tutte le aziende soggette a controllo, qualora non fossero registrate in banca dati nazionale, devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate.**

I campioni prelevati durante l'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente Circolare, vanno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZSAM) accompagnati dal modello di cui all'Allegato 1, debitamente compilato.

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Giovanni Cianfagna



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Muzio

